

Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera f) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)

- Art. 1 oggetto e finalità
- Art. 2 tecnologie informatiche
- Art. 3 modalità di presentazione della domanda
- Art. 4 trasmissione dei fogli di notifica
- Art. 5 segnalazione di ingresso nel sistema informatico regionale
- Art. 6 attribuzione del numero progressivo annuale
- Art. 7 compilazione del giornale per atti tavolari
- Art. 8 piombatura ed istruttoria
- Art. 9 attestazione iscrizioni
- Art. 10 notificazioni e comunicazioni
- Art. 11 conservazione degli atti
- Art. 12 archivio informatico della collezione dei documenti
- Art. 13 diritti tavolari
- Art. 14 abrogazioni
- Art. 15 efficacia

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in esecuzione degli articoli 17, comma 8, 18, comma 2, e 29, comma 1, lettera f) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario), nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto dal regio decreto 28 marzo 1929 n. 499, (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province) - di seguito legge tavolare - disciplina le modalità di presentazione per via telematica delle domande tavolari e dei documenti in base ai quali si richiede un'iscrizione, nonché l'ordine di presentazione, la piombatura e l'istruttoria delle medesime da parte degli uffici tavolari.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 15/2010, assicura inoltre la conservazione di quanto presentato per via telematica presso gli uffici tavolari, in osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nel rispetto della legge tavolare.

art. 2 tecnologie informatiche

1. Le tecnologie informatiche necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono organizzate in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 82/2005, tenuto conto della specialità del procedimento tavolare e delle sue finalità.

2. Con decreti del direttore del Servizio competente in materia di libro fondiario, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, sono stabilite le tecnologie informatiche di cui al comma 1, attuabili progressivamente, assicurando in particolare l'interesse pubblico inerente la concordanza del libro fondiario con gli atti catastali di aggiornamento cartografico.

art. 3 modalità di presentazione della domanda

1. La domanda telematica è presentata, unitamente agli allegati, tramite il portale telematico reso disponibile dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'accesso al quale è necessaria l'identificazione informatica ai sensi dell'articolo 64, comma 2 quater del decreto legislativo 82/2005 o con modalità equivalenti.
2. La domanda telematica è sottoscritta dal ricorrente con firma digitale o firma elettronica qualificata ed è priva di elementi attivi.
3. Unitamente alla domanda vengono presentati, secondo le tecnologie informatiche di cui all'articolo 2, i documenti informatici in base ai quali si domanda un'iscrizione.

art. 4 trasmissione dei fogli di notifica

1. Il presente regolamento si applica anche ai fogli di notifica trasmessi dall'Agenzia delle Entrate agli uffici tavolari al fine della realizzazione della concordanza del libro fondiario con gli atti catastali prevista dalle norme di cui alla legge 23 maggio 1883 B.L.I. 82 ed alla legge 23 maggio 1883 B.L.I. n. 83, e dalle relative norme regolamentari.
2. I fogli di notifica telematici sono trasmessi, al fine di realizzare l'interscambio dei dati fra le amministrazioni competenti, dall'Agenzia delle Entrate con modalità telematica secondo le tecnologie informatiche di cui all'articolo 2, comma 2, sono sottoscritti digitalmente dal funzionario delegato e sono privi di elementi attivi.
3. Unitamente alla domanda vengono presentati, secondo le tecnologie informatiche di cui all'articolo 2, i documenti informatici necessari per l'espletamento della procedura.

art. 5 segnalazione di ingresso nel sistema informatico regionale

1. A fronte dell'ingresso nel sistema informatico regionale di domande e di fogli di notifica telematici in attesa di attribuzione del numero progressivo annuale, previsto dall'articolo 17, commi 2 e 6 della legge regionale 15/2010, viene rilasciata automaticamente apposita segnalazione priva di effetti legali.

art. 6 attribuzione del numero progressivo annuale

1. Alla domanda tavolare ed al foglio di notifica ricevuti dal sistema telematico della Regione entro le ore ventitré e cinquantanove minuti del giorno di trasmissione è attribuito automaticamente alle ore nove e dieci minuti del primo giorno di apertura dell'ufficio tavolare al pubblico il numero progressivo annuale in osservanza dell'articolo 17, commi 2 e 6 della legge regionale 15/2010.
2. Compite le operazioni di cui al comma 1 ed acquisite, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 15/2010, le domande pervenute a mezzo servizio postale, viene attribuito il numero progressivo annuale alle domande presentate a mani.
3. Se concernenti lo stesso corpo tavolare, le domande ed i fogli di notifica telematici sono considerati contemporanei, ai sensi degli articoli 29 e 103, secondo comma, della legge tavolare, anche relativamente alle domande pervenute a mezzo del servizio postale ed a quelle acquisite dal sistema come presentate a mani alle ore nove e dieci minuti.
4. Qualora si verificano malfunzionamenti del sistema informatico, che rendano impossibile l'attribuzione del numero progressivo annuale secondo quanto previsto dal comma 1, il numero progressivo annuale, intervenuto il ripristino del sistema, viene attribuito alle ore nove e dieci minuti del primo giorno di apertura dell'ufficio al pubblico a sistema ripristinato.
5. Il contrassegno, previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 15/2010, è riprodotto sulla domanda e sul foglio di notifica tramite l'utilizzo di strumenti informatici.

6. La domanda ed il foglio di notifica telematici entrano nella disponibilità dell'ufficio tavolare con l'attribuzione del numero progressivo annuale.
7. Il numero progressivo annuale è immediatamente comunicato all'istante o all'Agenzia delle Entrate.
8. Quanto previsto dal presente articolo avviene in applicazione delle tecnologie informatiche di cui all'articolo 2.

art. 7 compilazione del giornale per atti tavolari

1. La compilazione dei dati del giornale per atti tavolari, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 15/2010, avviene automaticamente in base ai dati trasmessi dall'istante o dall'Agenzia delle Entrate in fase di presentazione della domanda tavolare telematica o del foglio di notifica telematico.

art. 8 piombatura ed istruttoria

1. Nella giornata di acquisizione, le domande ed i fogli di notifica telematici sono assegnati ai funzionari per la piombatura, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 15/2010.
2. Le risultanze del confronto con lo stato tavolare e dell'esame dei documenti prodotti sono sottoscritte, con firma digitale o firma elettronica qualificata, dal funzionario incaricato, ovvero fatte risultare, previo accreditamento, all'interno del sistema informatico regionale che assicura il processo di gestione delle istanze tavolari. Tali risultanze, unitamente alla proposta di decreto tavolare, sono trasmesse al giudice tavolare o al conservatore preposto e delegato ai sensi dell'articolo 95 bis della legge tavolare.
3. Se il decreto tavolare è sottoscritto digitalmente, ai sensi del decreto legislativo 82/2005, con le medesime modalità può essere apposta la sottoscrizione del conservatore, in funzione di cancelliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).
4. Quanto previsto dal presente articolo avviene in applicazione delle tecnologie informatiche di cui all'articolo 2.

art. 9 attestazione iscrizioni

1. L'attestazione dell'intervenuta esecuzione delle iscrizioni, ai sensi dell'articolo 105 della legge tavolare, se l'iscrizione non è stata disposta sulla base di alcun documento, ovvero solo sulla base di documenti informatici, è apposta sul decreto tavolare o sulla relata di notifica, anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici.

art. 10 notificazioni e comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 15/2010, i decreti tavolari sono notificati anche via posta elettronica certificata e la relata è sottoscritta anche con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. Nelle ipotesi di notificazione del decreto tavolare intervenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) il rilascio delle copie conformi del decreto tavolare così notificato può avvenire anche tramite posta elettronica.
3. La comunicazione dei decreti tavolari e dei documenti all'Agenzia delle Entrate, in particolare ai sensi dell'articolo 91, terzo comma della legge tavolare e ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), è effettuata tramite posta elettronica certificata.

art. 11 conservazione degli atti

1. I documenti allegati alle domande tavolari telematiche e ai fogli di notifica telematici fanno parte, al pari dei documenti prodotti in forma cartacea, della collezione dei documenti, prevista dagli articoli 1 e 6 della legge tavolare e dall'articolo 8 della legge regionale 15/2010.
2. Le domande tavolari telematiche, i fogli di notifica telematici e i decreti tavolari sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata sono conservati, al pari di quelli prodotti in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15/2010.
3. La conservazione di quanto indicato ai commi 1 e 2 è effettuata in osservanza del decreto legislativo 82/2005 e nel rispetto della legge tavolare.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge tavolare e dell'articolo 9 della legge regionale 15/2010, i documenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblici e esclusi dagli scarti di archivio.

art. 12 archivio informatico della collezione dei documenti

1. Le domande tavolari telematiche, i fogli di notifica telematici, gli allegati documenti e i relativi decreti tavolari entrano automaticamente a far parte dell'archivio informatico della collezione dei documenti, previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 15/2010.
2. I documenti allegati alle domande tavolari ritirate non sono visibili da parte dell'utenza.

art. 13 diritti tavolari

1. Il pagamento elettronico dei diritti tavolari, previsti dall'articolo 16 della legge regionale 15/2010, avviene attraverso il sistema nazionale di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni (pagoPA).

art. 14 abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 206/Pres. (Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15).

art. 15 efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano, compatibilmente con lo stato di informatizzazione raggiunto, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei decreti previsti dall'articolo 2, comma 2.

VISTO: IL PRESIDENTE